

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 42469	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	<input checked="" type="checkbox"/> Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: no				
Quantum: Euro 200 di multa				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Modena, sezione di Carpi, ritenute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di Euro 200,00 di multa ed al risarcimento del danno da liquidarsi innanzi al giudice civile.				
2° Grado: Corte di Appello di Bologna con sentenza del 18/12/2009 conferma il primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Mentre lavorava ad un trapano a colonna non attrezzato in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere, l'utensile agganciava il guanto di protezione della mano destra: guanto che, trascinato in rotazione determinava l'amputazione del secondo dito della mano dx.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi:				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento non rientra certo nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro. La Corte di merito ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni. La menzione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1 operata in rubrica non sposta, diversamente da quanto ritiene il secondo motivo di ricorso, sulle sole condotte esigibili dal datore di lavoro il pur preciso addebito legato all'art. 590 c.p., e ad una specifica condotta inscrivibile in quella regolazione generale posto che il combinato dell'art. 34 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 5, comma 2, lett. a) bene pone in evidenza i poteri e le responsabilità del preposto in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. La sentenza di appello individua la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna. In fatto lo schermo
--

non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano. La causalità della colpa è individuata, con esplicita motivazione sul punto, in un compito di regolazione/macchina che spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro. La sentenza accerta ancora e, motivatamente, che, laddove le omissioni fossero mancate, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.